



IL FUNZIONARIO
Carlo Roberto Lessichelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 26.11.2019
n. 2996
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € 550,00
Int. €

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

COMITATO MANTOVA SOLIDALE - ODV

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1 – È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "COMITATO MANTOVA SOLIDALE - ODV" con sede in Mantova, Via Ariosto 47. Lo spostamento della sede costituisce sempre modifica dello statuto, che può essere, a parziale deroga dell'Art. 18 deliberata dall'Assemblea con la presenza e le maggioranze richieste dall'Art. 16 e 17.

L'Organizzazione "Comitato Mantova Solidale - ODV" si costituisce come Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del C.C. e degli art. 32 e seguenti del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2 – È costituita l'Associazione di Volontariato senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, ispirata ai principi di solidarismo, trasparenza e democrazia. La sua durata è illimitata.

Art. 3 – L'Associazione, con le prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati, opera nel settore della solidarietà sociale nel territorio mantovano al fine di favorire l'incontro, l'accoglienza e il sostegno a persone provenienti da situazioni di guerra, povertà, violazione dei diritti umani e in generale a soggetti in condizioni di fragilità.

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

L'Associazione intende perseguire il proprio scopo anche mediante l'esercizio delle seguenti altre attività di interesse generale:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 del D.Lgs. 117/2017
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

In particolare l'Associazione persegue il proprio scopo:

- attraverso la promozione di iniziative rivolte ai cittadini attraverso stampa (pubblicazioni, periodico dell'Associazione, giornali locali, ecc.), conferenze, dibattiti, incontri, presso la sede ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
- attraverso l'organizzazione di attività culturali e ricreative atte a favorire il miglioramento della qualità della vita, attraverso la conoscenza, la socializzazione e la solidarietà;
- attraverso la promozione di attività di assistenza finalizzate al superamento delle difficoltà burocratiche per la tutela dei diritti;
- attraverso la promozione di azioni a tutela della salute: gestione di un ambulatorio, in collaborazione con altre organizzazioni del territorio, rivolto a italiani e stranieri in condizioni di fragilità o in stato di bisogno;
- attraverso ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini, enti e istituzioni, adoperandosi per intraprendere iniziative comuni su specifici obiettivi;
- attraverso tutte le attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si propone.

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 4 – Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche interessate all'attività dell'organizzazione che ne facciano richiesta scritta, accettandone lo statuto, e versino contestualmente la quota fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – All'Associato viene rilasciata la ricevuta del versamento della quota di adesione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo che esaminerà le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data delle domande, provvedendo all'iscrizione nell'apposito libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 – L'Associato è tenuto a versare ogni anno la quota di adesione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. All'Associato che versa un importo superiore al minimo stabilito è attribuita la qualifica di "Socio Sostenitore".

Art. 7 – Gli associati hanno tutti pari diritti e doveri: hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di conoscere i programmi e di partecipare alle attività programmate e di prendere liberamente visione dei libri sociali e contabili dell'Associazione; sono obbligati a osservare le norme del presente statuto e a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno parimenti diritto a candidarsi alle cariche sociali.

Il versamento deve essere effettuato entro trenta giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente.

Art. 9 - L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, esclusione e decesso. Le dimissioni possono essere presentate in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L'esclusione di qualsiasi associato può avvenire per morosità nel pagamento di due annualità della quota associativa o per inadempienza agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio direttivo.

L'associato escluso può, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, ricorrere all'Assemblea che deciderà, in ultima istanza, con il metodo del contraddittorio.

TITOLO III - ORGANISMI SOCIALI DI CONTROLLO

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei conti eletto dall'Assemblea, qualora ritenuto opportuno.

Art. 12– L'Assemblea dei Soci è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il versamento della quota associativa; l'assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 13 – La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno due volte l'anno.

Entro il mese di aprile, per approvare:

- la relazione del Consiglio Direttivo
- il conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre

Entro il mese di dicembre per approvare:

- il bilancio di previsione dell'anno successivo assieme alla previsione dell'ammontare della quota sociale annua

- il programma di attività dell'Associazione

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci;
- nomina e revoca, qualora si verifichino le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, qualora richiesto, sull'esclusione degli associati e sul provvedimento di rigetto della domanda di adesione
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14 – L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere reso pubblico nella sede sociale. La convocazione deve essere fatta individualmente a tutti gli Associati almeno dieci giorni prima della data della riunione con lettera o mediante pubblicazione dell'avviso sul periodico dell'Associazione.

Art. 15 - L'Assemblea si riunisce inoltre ogni volta che ne faccia richiesta motivata

almeno un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 16 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, sempre di persona o con delega.

La delega deve essere fatta per iscritto e ciascun Associato può essere portatore di una sola delega.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Art. 18 - Le deliberazioni di modifica dello statuto sono prese alla presenza della maggioranza assoluta dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19 - Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano. Sono a scrutinio segreto le elezioni dei componenti di organi sociali e di controllo. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto l'Assemblea nominerà due scrutatori su indicazione del Consiglio direttivo.

Nelle votazioni per l'approvazione del bilancio consuntivo o del bilancio preventivo i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente del Collegio dei revisori se eletto, devono obbligatoriamente astenersi.

Art. 20 - di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura di un Segretario eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo, da iscrivere nel registro delle Assemblee.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono il loro mandato gratuitamente.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri decadono anche qualora, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio. Al Consigliere decaduto subentrerà il primo dei non eletti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà dei consiglieri eletti, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 22 - Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23 - Il Segretario è depositario di tutti gli atti formali dell'Associazione: cura la corrispondenza, tiene l'inventario dei beni dell'Associazione, compila e conserva i libri sociali e redige i verbali delle riunioni de Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni e ha la responsabilità della cassa sociale: provvede

alla riscossione delle quote associative e di ogni altro provento dell'Associazione e dispone il pagamento di qualsiasi spesa autorizzata dal Presidente o deliberata da Consiglio direttivo.

Con firma disgiunta da quella del Presidente, può compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione dei conti correnti bancari e postali, nonché quelli relativi al deposito di titoli o simili.

Art. 25 - Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, tutti i soci.

Art. 26 - Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio sempre validamente costituito. Di ogni riunione deve essere redatto, su apposito libro, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 - Il Consiglio direttivo può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare al Consiglio Direttivo compete:

- stabilire le direttive per l'attuazione dei compiti statuari;
- predisporre la relazione annuale da sottoporre all'Assemblea;
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- designare gli Associati onorari;
- istituire gruppi di lavoro per l'ordinaria gestione e di specifici settori di attività;

- ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per necessità e urgenza.

Art. 28 - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e ha la firma sociale. In caso di necessità o in sua assenza, tali poteri e tutte le funzioni relative sono esercitate dal Vice Presidente e, nel caso di più Vice Presidenti, dal Vice designato allo scopo dal Consiglio direttivo, su indicazione del Presidente.

Art. 29 - Il Presidente inoltre:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- convoca e presiede le riunioni assembleari e del Consiglio direttivo;
- può effettuare incassi ed accettare donazioni rilasciando quietanze liberatorie;
- in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica della prima riunione del medesimo.

Art. 30 - Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea qualora lo ritenga opportuno. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri, scelti anche tra i non aderenti all'Assemblea degli Associati ogni tre anni. I Revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa e riferiscono all'Assemblea con relazioni scritte, trascritte nell'apposito libro.

Il Collegio elegge tra i suoi membri un Presidente.

I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

TITOLO IV - PATRIMONIO, ENTRATE E BILANCIO

Art. 31 - Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- beni mobili ed immobili che divenissero di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni destinati all'incremento del patrimonio;
- fondi appositamente costituiti per specifiche finalità;
- le eccedenze di bilancio.

Art. 32 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- elargizioni di privati, donazioni varie e lasciti non vincolati;
- contributi erogati dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici o da Enti Erogatori;
- proventi di raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- ogni altra entrata indirizzata al sostegno dell'attività svolta permessa alle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 33 - L'Associazione chiude l'esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno, data con riferimento alla quale devono essere redatti il conto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno seguente.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il mese di aprile di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 34 - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, convocata con specifico ordine del giorno, su proposta del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni relative sono approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 36 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa

riferimento al codice civile e alle norme che regolano le attività delle organizzazioni di volontariato.

3 2996 26/11/2019

0,00 **TNH19L002996000RI**
0,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93066090205

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE COMITATO MANTOVA SOLIDALE

TIPO ATTIVITA'

949940 - ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ARIOSTO 47

C.A.P.

46100

COMUNE

MANTOVA

PROV.

MN

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

JRAMRZ48A28E897Q

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

JARE' MAURIZIO

DATA 26/11/2019

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT MANTOVA**IL FUNZIONARIO**

Carlo Rosario Vessicelli